

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI

OGGETTO: AQ BACKBONE - 29 SERVIZI DI INGEGNERIA - PFTE E PE COMPRESSE LE INDAGINI E PSC

F.A.Q. 2

1 – DOMANDA

Si formulano alcune osservazioni in merito alla documentazione di gara, in particolare riguardo al paragrafo 9.1 del disciplinare di gara, il quale richiede quale requisito per il professionista che espleta l'incarico di project manager il seguente requisito "c bis) il coordinatore delle attività di progettazione, oltre a possedere da almeno 5 anni il requisito di cui al precedente punto c), dovrà anche essere formato ai sensi della UNI 11337-7 quale BIM Manager".

Tale requisito sembra essere eccessivo e sproporzionato e sembra determinare una ingiustificata restrizione della concorrenza, in violazione del principio di accesso al mercato sancito dall'art.3 del D.lgs. 36/2023.

Esso infatti esclude dalla partecipazione alla gara gli operatori economici che non presentino nel proprio organico la figura del Project Manager munita di certificazione BIM, che si suppone che siano la maggioranza, considerato che l'obbligo di progettazione in BIM – che peraltro non richiede il possesso obbligatorio della relativa certificazione, di carattere volontario – è di recente introduzione e riguarda esclusivamente le procedure di gara di importo superiore ad una determinata soglia.

– RISPOSTA

1. In riscontro alla nota indicata in riferimento trasmessa da codesta Associazione, con cui si formulano osservazioni rispetto alla documentazione della procedura aperta in argomento, ed in particolare si evidenzia una criticità rispetto alla previsione dell'art. 9.1 del disciplinare di gara, rubricato "REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE" ed in particolare al requisito lett. c-bis) secondo cui "Il Coordinatore delle attività di progettazione, oltre a possedere da almeno 5 anni il requisito di cui al precedente punto c), dovrà anche essere formato ai sensi della UNI 11648 e della UNI 11337-7 quale BIM Manager", si rappresenta quanto segue.

2. L'indicazione, contenuta nel suddetto articolo, secondo cui il professionista deve "possedere da almeno 5 anni il requisito di cui al precedente punto c)", è chiaramente riferita all'iscrizione all'Albo professionale, e deve intendersi riconducibile al periodo intercorrente tra la data di iscrizione all'Albo e la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La previsione dei cinque anni di anzianità di iscrizione è volta a garantire un'esperienza professionale minima e continuativa, necessaria per ricoprire un ruolo di responsabilità e coordinamento nell'ambito delle complessità della progettazione richiesta.

Ancora, la successiva espressione "formato ai sensi della UNI 11648 e della UNI 11337-7" deve intendersi letteralmente, ossia come richiesta di avvenuta frequenza di percorsi formativi coerenti con i contenuti delle suddette norme.

Tale previsione risponde all'esigenza di assicurare un adeguato livello di competenza tecnica e organizzativa in un ambito – quale quello oggetto dell'appalto – caratterizzato da elevata complessità progettuale e metodologie digitali avanzate (BIM), ciò in considerazione che si trattano di progettazioni complesse di sottoservizi (reti elettriche, idriche, fognarie, telecomunicazioni, ecc..) di diversa natura

e altamente specialistica, che devono essere realizzate in sedimi aeroportuali già urbanizzati, dove le infrastrutture esistenti sono cruciali per il corretto funzionamento dei sistemi operativi. Inoltre, in relazione agli importi sopra soglia richiesti è obbligatorio l'impiego di metodi di gestione informativa digitale, la cui adozione è fondamentale per la gestione integrata e digitale dei dati, assicurando efficienza, trasparenza e qualità nelle fasi di progettazione e realizzazione.

L'indicazione, contenuta nel suddetto inciso del disciplinare, riguarda il possesso di una formazione che assicuri una generale conoscenza:

- delle metodologie e dei processi di project management (UNI 11648) (gestione tempi, costi, qualità, rischi, comunicazione, stakeholder, ecc.);
- dei principi generali e degli strumenti della gestione informativa digitale/BIM (UNI 11337-7) (ad esempio, strategie BIM, capitolati informativi, gestione dell'ambiente di condivisione dei dati, coordinamento dei processi informativi).

Tale specifica indicazione è peraltro volta a garantire che il Coordinatore delle attività di progettazione sia in grado di interfacciarsi in maniera consapevole e competente con le figure professionali dedicate (BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager), pur non svolgendo direttamente quel ruolo.

A differenza di quanto indicato nella nota che si riscontra, si ribadisce che la richiesta contenuta nella lettera c-bis) del paragrafo 9.1. della lex specialis di gara non comporta che il professionista indicato come Coordinatore debba:

- possedere una certificazione ufficiale rilasciata da un ente accreditato;
- ricoprire formalmente l'incarico di BIM Manager all'interno dell'organizzazione.

Per le ragioni sopra rappresentate, si richiede esclusivamente che il Coordinatore della progettazione debba dimostrare di aver ricevuto una formazione sui generali temi del Project Management (UNI 11648) e della gestione BIM (UNI 11337-7), in modo tale da avere le competenze necessarie a coordinare la progettazione in un contesto digitale.

Inoltre, proprio per garantire la massima accorrenza degli O.E. alla procedura di gara e in coerenza con il principio di favor participationis è stata anche prevista, ai sensi del paragrafo 10. del disciplinare di gara, la clausola per l'Operatore Economico di potersi avvalere di un ausiliario per comprovare i requisiti di cui al paragrafo 9.1 lett.c-bis) fino a lett. g. solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

3. Alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023, la scrivente ritiene che il requisito di cui si discute:

- non sia lesivo del principio di accesso al mercato né escludente né ingiustificatamente restrittivo della concorrenza né discriminatorio, giacché lo stesso non è preclusivo alla partecipazione di professionisti privi delle certificazioni BIM, mentre è basato su percorsi formativi accessibili ad un'ampia platea di operatori economici;
- non sia sproporzionato, in quanto pertinente all'oggetto e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità, efficienza e innovazione perseguiti dall'Amministrazione, nell'ambito di una procedura di gara volta all'affidamento di accordo quadro di rilevante importo; esso è finalizzato a selezionare figure professionali in grado di assicurare un adeguato livello di affidabilità e qualità nell'esecuzione del futuro contratto in questione.

Si ritiene piuttosto che il requisito in parola sia coerente con la natura, la specificità ed il valore dell'appalto in questione, trattandosi per l'appunto dell'affidamento di servizio che presenta caratteristiche tecniche e organizzative particolarmente complesse.

4. Si evidenzia, infine, che la giurisprudenza amministrativa ha avallato tali principi, riconoscendo la legittimità della previsione di requisiti specifici di formazione o qualificazione, qualora essi siano

coerenti con la natura e l'oggetto dell'appalto, non discriminatori, in quanto accessibili in modo generalizzato, nonché funzionali a garantire l'effettiva idoneità professionale dell'operatore economico o della figura richiesta.

In particolare, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 1048/2024, che al paragrafo 9.2, proprio in punto di disamina della presunta "anticoncorrenzialità" di una clausola del disciplinare di gara, ha rilevato che "la facoltà della stazione appaltante di prevedere determinati requisiti di capacità professionale, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, è stabilita sia dal previgente Codice (art. 83, comma 2, D.Lgs. 50/2016) che dall'attuale Codice (art. 10, comma 3, D.Lgs. 36/2023), in attuazione del principio, dapprima affermato dalla Corte di giustizia (17 settembre 2002, in causa C-513/99), poi trasfuso della direttiva 2014/24/UE laddove si prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che "le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità" (art. 58, paragrafo 4), confermando l'impostazione secondo la quale la pubblica amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.

A tale scopo, all'Amministrazione è garantita un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all'interesse pubblico perseguito (Cons. Stato sez. III, 17 novembre 2020, n.7138; Corte di giustizia, 31 marzo 2022, in causa C-195/21; Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2023, n. 2992; Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9).

In conformità a tali precedenti giurisprudenziali, si pone anche la delibera ANAC n. 236 del 15/05/2024 secondo cui "la Stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto" (in senso conforme la delibera ANAC n. 225 del 08/05/2024).

5. Nel massimo spirito di collaborazione, allo scopo di riscontrare con la massima trasparenza ed efficacia quanto segnalato da codesta Associazione, la scrivente provvederà a pubblicare in una specifica FAQ i contenuti della presente a chiarimento delle previsioni indicate al paragrafo 9.1 lett. c-bis del disciplinare di gara.

6. La scrivente Stazione Appaltante confida nella condivisione da parte di codesta Associazione delle superiori argomentazioni e rimane disponibile ad ulteriori approfondimenti o confronti sull'argomento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

DIRIGENTE D.SSA MARIANNA RUBULOTTA